



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del bene.



PROGETTO ESECUTIVO

Codice Elaborato	11
Formato	A4

Descrizione

CAPITOLATO SPECIALE DELL'INTERVENTO

Il Direttore Regionale: ing. Paolo MARANCA	Il Responsabile U.O. Servizi Tecnici: arch. Luca DAMAGINI
Il Responsabile Unico Del Procedimento: arch. Angelo CARILLO	Il Progettista: arch. Angelo CARILLO

REVISIONE	NOTE	DATA	SCALA
Rev. 1		Dicembre 2020	



Sommario

Sommario

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE	3
Art. A1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. A2 - Descrizione sommaria delle opere.....	4
Art. A3 - Ammontare dell'appalto.....	4
Art. A3-bis - Qualificazione dell'impresa appaltatrice – Categorie di Lavoro.....	5
PARTE "B" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	6
Art. B1 - Interpretazioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Appalto.....	6
Art. B2 - Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. B3 - Condizioni del Contratto/Appalto.....	6
Art. B3-bis - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	6
Art. B3-ter - Denominazione in valuta.....	6
Art. B4 - Assicurazioni e Garanzie a Carico dell'Appaltatore.....	7
Art. B5 - Invariabilità del corrispettivo.....	7
Art. B6 - Danni di forza maggiore.....	7
Art. B7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma.....	7
Art. B8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori.....	8
Art. B9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori.....	8
Art. B10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe.....	8
Art. B10-bis - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	8
Art. B11 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa.....	9
Art. B12 - Recesso dai Contratti/Appalti e recesso dall'Accordo Quadro.....	9
Art. B13 - Contabilità lavori.....	9
Art. B14 - Opere Provvisoriale.....	10
Art. B15 - Procedimento per l'attivazione degli interventi.....	10
Art. B15-bis - Consegnare e inizio dei lavori.....	10
Art. B16 - Ultimazione dei lavori.....	11
Art. B16-bis Presa in consegna dei lavori ultimati.....	11
Art. B17 - Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo.....	12
Art. B18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento.....	12
Art. B19 - Disciplina dei cantieri.....	12
Art. B20 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore.....	12
Art. B21 - Disposizioni generali relative ai prezzi.....	14
Art. B22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa anti-infortunistica e sull'igiene del lavoro.....	14
Art. B23 - Garanzie.....	14
Art. B24 - Subappalto e Avvalimento.....	15
Art. B25 - Affidamento dei lavori.....	15
Art. B26 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario.....	15
Art. B27 - Numero minimo degli interventi.....	15
Art. B28 - Passaggio pubblico.....	15
Art. B29 - Lavoro festivo e notturno.....	16
Art. B30 - Presenza dell'Appaltatore.....	16
Art. B30-bis - Personale dell'Appaltatore.....	16
Art. B31 - Pagamenti.....	16
Art. B32 - Liquidazione finale e saldo.....	17
Art. B33 - Piani di Sicurezza.....	18
PARTE "C" - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	19
Art. C1 - Direzione dei Lavori.....	19
Art. C2 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	19
Art. C3 - Espropriazioni.....	19
Art. C4 - Variazione dei lavori.....	19
PARTE "D" - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
Art. D1 - Norme di sicurezza generali.....	21
Art. D2 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	21
Art. D3 - Piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.).....	21
Art. D4 - Piano operativo di sicurezza.....	21
Art. D5 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	21

PARTE "E" - NORME TECNOLOGICHE, MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

23

Art. E1 - Materiali e loro accettazione..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. E2 - Demolizioni e rimozioni. Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. E3 - Modalità d'esecuzione dei lavori Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. E4 - Controlli dei lavori e penalità Errore. Il segnalibro non è definito.

PARTE "F" - PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Errore. Il segnalibro non è definito.

NOTA INTRODUTTIVA: il presente **Capitolato Speciale dell'Intervento** definisce la particolareggiata delle norme contrattuali relative all'appalto oggetto dello specifico affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro, a completamento ed integrazione della disciplina generale di cui al "Capitolato Speciale di Appalto" ed alle "Condizioni di Affidamento". Costituiscono, in ogni caso, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale dell'Intervento, quantunque non materialmente allegati, il "Capitolato Speciale d'Appalto" ed il documento "Condizioni di Affidamento" dell'Accordo Quadro.

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. A1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto rientra tra gli interventi oggetto di affidamento nell'ambito dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania per il triennio 2019-2022.
2. L'appalto, nello specifico, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del bene CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi, secondo il progetto esecutivo redatto dall'arch. Angelo CARILLO.
3. L'appalto ha per oggetto la sola esecuzione delle opere.
4. Il presente appalto si intende affidato nella forma "*a misura*", riferendosi ai criteri di affidamento di cui all'articolo B25 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro.
5. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalla disciplina di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
7. I lavori dovranno essere eseguiti e corrispondere per forma, dimensione, qualità dei materiali previsti ai capitolati, norme e specifiche tecniche d'esecuzione, alle descrizioni delle relazioni tecniche nonché alle voci redatte negli elenchi prezzo, all'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, ed agli elaborati di progetto esecutivo, che formano parte integrante e sostanziale del presente appalto.
8. Ai sensi dell'articolo 9 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro, in sede esecutiva è stabilito il seguente ordine di prevalenza delle norme contrattuali:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) contratto di appalto;
 - c) Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro;
 - d) elaborati del progetto esecutivo, ivi incluso il presente Capitolato Speciale dell'Intervento.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l'intervento o il lavoro è stato commissionato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia, ovvero apparente incompatibilità, tra norme del Capitolato Speciale, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

9. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Angelo CARILLO in servizio presso l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania.

10. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo A1 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 4 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. A2 - Descrizione sommaria delle opere

1. Le opere oggetto del presente appalto riguardano i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del bene CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi, secondo il progetto esecutivo redatto dall'arch. Angelo CARILLO, e comprendono i seguenti interventi:

- delimitazione delle aree con opportuna recinzione e cartellonistica indicante il pericolo di crollo del muro;
- montaggio di ponteggio sui prospetti dell'edificio sia a protezione da eventuali distacchi sia per le successive fasi esecutive;
- spicconatura e messa in sicurezza dei prospetti e dei cornicioni;
- sostituzione dell'impianto di impermeabilizzazione sul terrazzo di copertura;
- bonifica di manufatti in presunto cemento amianto.

I lavori oggetto del presente appalto sono descritti nel corpo delle elaborazioni del progetto esecutivo a base di appalto ed elencati nel computo metrico, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo saranno impartite dalla Direzione Lavori.

2. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le indicazioni contenute o richiamate nelle norme generali che regolano l'Accordo Quadro, nel presente Capitolato Speciale dell'Intervento e negli elaborati allegati al contratto o da questi richiamati.

3. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo A2 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 5 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. A3 - Ammontare dell'appalto

1. È stato redatto specifico computo metrico estimativo, da cui scaturisce un importo dei lavori, a misura, pari ad **€ 39.352,98** (trentanovemila-trecentocinquantadue/98) (rigo A), I.V.A. esclusa, comprensivo di € 22.460,85 (rigo A2) per costi della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, come dettagliatamente stimati nel relativo computo e riportati nella seguente tabella riepilogativa:

A - Importo lavori			
A1	IMPORTO LAVORI	€	16 892,13
A1.1	<i>di cui oneri per la sicurezza intrinseci</i>	€	118,25
A1.2	<i>di cui per la manodopera</i>	€	14 635,96
A2	COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI (da computo per la sicurezza) - non soggetti a ribasso	€	22 460,85
A	Importo Totale Lavori (A1 + A2)	€	39 352,98
	Importo Lavori soggetto a ribasso (A - A2)	€	16 892,13

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori soggetto a ribasso della Tabella A, € 16.892,13 (sedicimila-ottocentonovantadue/13) (A - A2), al quale deve essere applicato il ribasso di affidamento, aumentato di € 22.460,85 quale costo totale della sicurezza non soggetto al ribasso d'asta (rigo A2).

2. L'appalto è conferito nella forma "a misura". Ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
3. Per computare i lavori è stato utilizzato **Prezziario LL.PP. Campania 2020 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 21.04.2020** (da intendersi alla stregua di aggiornamento annuale del prezziario Regione Campania 2016 ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle previsioni contrattuali di cui all'articolo B.5 del Capitolato Speciale di Appalto relativo all'Accordo Quadro), integrato, per quanto concerne le voci in esso non contemplate, con n.1 nuovo prezzo, per il quale è stata redatta specifiche analisi (in conformità alle indicazioni di cui allo stesso prezziario Campania 2020).
4. Le analisi sono state elaborate (art. 32, comma 2, del D.P.R. 207/2010) applicando alle quantità delle risorse (materiali, mano d'opera, noli e trasporti) necessarie per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni lavorazione, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, aggiungendo la percentuale del 17% per spese generali sull'importo totale delle risorse elementari ed aggiungendo, infine, la percentuale del 10% per utile di impresa.
5. I costi della sicurezza relativi a misure emergenziali legate al COVID19, non necessarie nelle normali condizioni di lavoro (cioè in assenza di circostanze emergenziali), sono stati desunti da una nuova analisi prezzo.
6. I prezzi unitari delle singole voci facenti parte del computo della sicurezza speciale, in applicazione del paragrafo 11.c delle Avvertenze Generali del Prezziario LL.PP. Campania 2020, sono stati ridotti dell'aliquota del 10% relativa all'utile d'impresa in quanto, scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato (Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).
7. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo A3 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 7 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. A3-bis - Qualificazione dell'impresa appaltatrice – Categorie di Lavoro

1. Ai fini dell'appalto e dell'attribuzione del lotto di riferimento nell'ambito dell'Accordo Quadro, le opere sono classificate nella **categoria prevalente e unica OG2**.
2. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche: **OG2 – Classe I**.

PARTE "B" - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. B1 - Interpretazioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Appalto

1. In sede esecutiva è stabilito il seguente ordine di prevalenza delle norme contrattuali:
 - a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) contratto di appalto;
 - c) Capitolato Speciale di Appalto e le Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro;
 - d) elaborati del progetto esecutivo, ivi incluso il presente Capitolato Speciale dell'Intervento.
2. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B1 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 8 e 9 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B2 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto tutti i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro di riferimento, ancorchè ad esso non materialmente allegati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, alle Condizioni di Affidamento ed allo Schema di Contratto.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B2 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 10 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B3 - Condizioni del Contratto/Appalto

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B3 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro e, più in generale, allo specifico elaborato Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso Accordo Quadro.

Art. B3-bis - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000.

Art. B3-ter - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Art. B4 - Assicurazioni e Garanzie a Carico dell'Appaltatore

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B4 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 11 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B5 - Invariabilità del corrispettivo

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B5 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 29 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B6 - Danni di forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati a cura dell'Appaltatore alla Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.
2. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B6 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 12 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B7 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

1. L'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione Lavori mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all'applicazione delle penali di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii..
3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e

di coordinamento del cantiere ovvero con il piano sostitutivo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione Appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
5. Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il Direttore Lavori ed insieme a lui costituiscono la Direzione Lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
6. Ai fini dell'applicazione delle penali si tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.
7. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B7 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 20 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B8 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori

1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché delle ferie contrattuali.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B8 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 25 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B9 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B9 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 13 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B10 - Sospensioni, riprese dei lavori, proroghe

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B10 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 26 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B10-bis - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di

sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. B11 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B11 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 16 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B12 - Recesso dai Contratti/Appalti e recesso dall'Accordo Quadro

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B12 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 17 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B13 - Contabilità lavori

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B13 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 30 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Lavori a misura

2. La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Lavori a corpo

4. Non sono previsti lavori a corpo.

Lavori in economia

5. L'Amministrazione ha il diritto di richiedere all'Appaltatore, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali, mezzi d'opera e mano d'opera con riferimento ai prezzi di contratto ed ai costi pubblicati al momento della prestazione dalla Tariffa dei Prezzi Regionali; in mancanza di voci corrispondenti si ricorrerà all'analisi prezzi.
6. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtù di quanto previsto all'art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Costi della sicurezza speciali

7. I costi della sicurezza speciali, analiticamente quantificati nel corpo del relativo elaborato del progetto esecutivo, sono valutati e contabilizzati "a misura" sulla base dei prezzi unitari di appalto, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Disposizioni relative ai prezzi contrattuali

8. I prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti, ivi inclusa quella dei materiali di consumo ed accessori; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nei documenti di appalto, le spese generali, le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazioni di suolo pubblico e privato.

9. Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

10. Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

11. Non è prevista la contabilizzazione di manufatti e materiali a piè d'opera.

12. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale D.M. n.145/2000.

Art. B14 - Opere Provvisionali

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B14 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 12 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B15 - Procedimento per l'attivazione degli interventi

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B15 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 18 e 19 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B15-bis - Consegna e inizio dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; della consegna dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori apposito verbale. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a

ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio. I termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta; qualora la Stazione Appaltante non provveda d'ufficio, l'Appaltatore deve altresì trasmettere alla stessa il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità:
 - in occasione del pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori;
 - per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento Lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.
3. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all'area/immobile su cui devono eseguirsi i lavori, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed è redatto in doppio esemplare, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare è inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

Art. B16 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia il relativo certificato.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano progressivamente completate.
4. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.
5. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B16 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 25 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B16-bis Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. B17 - Certificato di Regolare Esecuzione e/o Collaudo

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B17 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 28 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B18 - Divieto di deposito nei locali oggetto di intervento

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B18 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 23 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B19 - Disciplina dei cantieri

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B19 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 22 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B20 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B20 del Capitolato Speciale di Appalto ed agli Articoli 37 (Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore), 38 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 39 (Oneri ed obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori) e 40 (Spese contrattuali e oneri fiscali) delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

2. Nell'accettare i lavori l'Appaltatore, inoltre, dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili e le aree interessate dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti, che degli spazi esterni;

b) di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;

c) di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale dell'Intervento, gli elaborati del progetto a base di appalto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto;

d) di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

e) di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori, tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

3. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

4. Considerate la posizione del bene immobile, anche in relazione alla viabilità, e la tipologia di lavorazioni da eseguire, al fine di consentire una corretta formulazione delle offerte è consigliabile un sopralluogo sull'immobile oggetto dei lavori che potrà essere effettuato anche previa richiesta scritta da inviare al Responsabile Unico del Procedimento.

La richiesta di sopralluogo - qualora richiesta la presenza di personale dell'Agenzia - dovrà avvenire su modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "Richiesta

di Sopralluogo" (vedi All.to 11.1), che debitamente precompilato a cura dall'operatore economico, dovrà essere inoltrato all'indirizzo di posta elettronica angelo.carillo@agenziaமானිය.ит entro e non oltre il _____

Il termine ultimo per l'esecuzione dei sopralluoghi è fissato per il _____

In caso di richieste inviate successivamente al predetto termine, il sopralluogo sarà espletato solo ove compatibile con l'attività d'ufficio.

Nel caso di cui sopra, il predetto sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un soggetto munito di apposita delega. I soggetti deputati all'effettuazione del sopralluogo dovranno dunque presentarsi muniti di copia di un valido documento di riconoscimento e, nel caso di copia di attestazione SOA o del certificato CCIAA con evidenza del ruolo ricoperto, ovvero di delega conferita dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del delegante.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, entro le ore 12.00 del _____ e le relative risposte saranno fornite entro il _____

5. Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d'Appalto ancora vigenti D.M. n. 145/2000, a quelli elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro (rif.to: Articolo B20), nelle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro (rif.to: Capo VI – Articoli 37, 38, 39 e 40) e nel presente Capitolato Speciale dell'Intervento, nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi, connessi alla specificità dell'intervento da eseguire:
- a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere; in ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
 - b) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa e/o operatore economico al quale siano stati affidati lavori e/o servizi non compresi nel presente appalto (rif.to: servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla redazione del PFTE), alle persone che eseguono lavori e/o servizi per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponteggi, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
 - c) **Gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi e la predisposizione dell'istanza per la richiesta di occupazione suolo pubblico, da inoltrare al competente servizio comunale prima dell'avvio delle lavorazioni.**
 - d) Nel caso di lavori che interferiscono, anche solo parzialmente, con la viabilità locale, gli oneri per l'implementazione degli schemi di circolazione temporanea conformi alle tavole allegate al D.M. 10 luglio 2009, ivi incluse le procedure per il

rilascio dei dispositivi di regolazione temporanea del traffico presso gli enti competenti e tutti gli oneri per l'installazione, il mantenimento in efficienza, l'esercizio e lo smobilizzo finale dei presidi necessari.

- e) L'approntamento dei necessari servizi di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- f) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni eventualmente occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- g) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- h) L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato Speciale dell'Intervento o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- i) L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze ed saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- j) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- k) **L'emissione, al termine dei lavori, del certificato di eliminato pericolo (CEP) redatto da un professionista abilitato nominato dalla stessa impresa esecutrice dei lavori.**

6. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

Art. B21 - Disposizioni generali relative ai prezzi

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B21 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 29 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B22 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, dalla normativa antiinfortunistica e sull'igiene del lavoro

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B22 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 34 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B23 - Garanzie

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B23 del Capitolato Speciale di Appalto dell'Accordo Quadro.

Art. B24 - Subappalto e Avvalimento

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B24 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 14 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.
2. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge.
5. Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei Contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi (in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo) e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarità Contributiva (in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo).

Art. B25 - Affidamento dei lavori

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B25 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 18 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B26 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B26 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 21 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B27 - Numero minimo degli interventi

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B27 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 18 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B28 - Passaggio pubblico

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B28 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 24 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B29 - Lavoro festivo e notturno

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B29 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 27 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B30 - Presenza dell'Appaltatore

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B30 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 22 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Art. B30-bis - Personale dell'Appaltatore

1. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
2. L'impresa risponde dell'identità e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L'ufficio di Direzione Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento.

Art. B31 - Pagamenti

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B31 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 31 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.

Anticipazione

2. Secondo quanto previsto all'articolo 5 dello schema di contratto attuativo allegato alla documentazione di gara, in ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, sarà riconosciuta – **su richiesta dell'Appaltatore** – dalla Stazione Appaltante una somma, a titolo di anticipazione, pari al **30% (trenta per cento)** dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in acconto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

Rate di Acconto

6. Per quanto attiene lo specifico appalto, all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà erogato un unico pagamento a saldo finale delle opere. Non è prevista l'erogazione di pagamenti in acconto, fatto salvo quanto previsto ai comma precedenti.
7. La fattura, intestata all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini, 38 – 00187 Roma, dovrà obbligatoriamente riportare all'interno del tracciato i seguenti dati: codice IPA: EVIIBG, il CIG, il CUP, nonché il numero di protocollo del contratto e gli altri eventuali dati che saranno comunicati dal Responsabile del Procedimento, da contattare

prima dell'emissione della fattura, dovendo provvedere lo stesso a rilasciare preventivamente il suo nulla osta all'emissione della fattura.

8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto con l'emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.
9. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fintanto che l'impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, formulario smaltimento rifiuti e certificazione di conferimento a discarica autorizzata ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell'ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo I.S.P.E.S.L., ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
10. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'impresa, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
11. In occasione dei pagamenti, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l'impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici.
12. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell'Appaltatore. E' facoltà dell'Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all'emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
13. La parte del corrispettivo dell'appalto che l'Appaltatore dovrà sostenere in osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante (Costi della Sicurezza Speciali) ed a cui deve aggiungersi l'I.V.A. nella misura di legge, non sono soggetti al ribasso d'asta e verranno integralmente corrisposti all'Appaltatore. Il relativo importo sarà liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verrà calcolata proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo Stato di Avanzamento Lavori.

Premio di Accelerazione

14. Non è previsto nessun premio di accelerazione.

Art. B32 - Liquidazione finale e saldo

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B32 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Articolo 32 delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro
2. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa appaltatrice, compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell'impresa, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
3. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell'Impresa appaltatrice e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell'Appaltatore. E' facoltà

dell'Appaltatore produrre il D.U.R.C. in corso di validità contestualmente all'emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l'importo complessivo del pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. Si intende che, in caso di ritardo nella trasmissione di dette fatture, i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.
5. Il pagamento della rata di saldo viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (a seconda dei casi ed in facoltà della Stazione Appaltante) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.. Tale garanzia sarà svincolata dopo due anni dal collaudo.
6. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. B33 - Piani di Sicurezza

1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all'Articolo B33 del Capitolato Speciale di Appalto ed al Capo V delle Condizioni di Affidamento dell'Accordo Quadro.
2. Nella presente fattispecie di appalto per il quale è prevista l'operatività di una singola impresa, ai sensi del comma 3 dell'articolo 90 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., non è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. L'Appaltatore dovrà attenersi, in ogni caso, alle disposizioni in materia di sicurezza di cui alle Parti "D", "E" ed "F" del presente Capitolato Speciale dell'Intervento.

PARTE "C" - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. C1 - Direzione dei Lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Art. C2 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Capitolato Generale D.M. n. 145/2000 sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. C3 - Espropriazioni

1. La disciplina degli espropri è regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).
2. Per i lavori di cui al presente appalto non si procederà ad alcun atto espropriativo.

Art. C4 - Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni

tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
6. E' sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.

PARTE "D" - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. D1 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. In considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di sicurezza sanitaria COVID-19 sono previsti ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. E' previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali non necessari in condizioni non emergenziali, la sanificazione giornaliera delle attrezzature e dell'abbigliamento di tutto il personale, la sanificazione giornaliera delle aree comuni (quali spogliatoi, w.c. ecc) e altri adempimenti, descritti nell'apposita analisi prezzo, in accordo con i protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. D2 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla Parte "F" del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. D3 - Piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.)

1. Non previsto per il seguente appalto.

Art. D4 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza e deve essere aggiornato nel caso in cui durante l'attuazione degli interventi venga nominato un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. D5 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

-
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
- la propria idoneità tecnico-professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio.
5. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o in alternativa il Piano Sostitutivo di Sicurezza, ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

PARTE "E" - NORME TECNOLOGICHE, MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

QUALITA' DEI LAVORI E RELATIVE PRESCRIZIONI

I materiali e le attrezzature ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi previsti dal presente Capitolato dovranno rientrare nelle disponibilità dell'Appaltatore già al momento della stipula del contratto, pena la decadenza della validità dell'affidamento.

I materiali da impiegare nell'appalto, dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della D.L..

I mezzi d'opera, ed il ponteggio ecc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti. In caso di dichiarazione di inidoneità del materiale e/o dei mezzi d'opera da parte della D.L. l'Impresa appaltatrice è tenuta a sua cura e spese a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti richiesti dalla D.L. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali e dei mezzi d'opera da parte della D.L. resta totalmente responsabile della buona riuscita dei lavori.

L'Appaltatore dovrà impiegare manodopera qualificata del cui buon rendimento sarà egli stesso responsabile e dovrà provvedere agli operai, ai materiali ed ai mezzi d'opera che gli verranno richiesti dal Direttore dei lavori.

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l'Appaltatore è impegnato ad eseguire i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli precedenti.

Personale e mezzi

L'Appaltatore, per poter eseguire i lavori, deve possedere almeno i seguenti mezzi:

- mezzi di trasporto personale;
- mezzi di trasporto di materiale e materiale di risulta (camion o autocarro con gru);

L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.

Egli assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. durante lo svolgimento dei lavori

Responsabile della Sicurezza: Si richiede l'attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative sulla sicurezza D.Lgs n. 81/2008.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Gli interventi previsti dal presente appalto dovranno essere condotti nei modi più idonei per garantire la conservazione e il buono stato dell'immobile vincolato.

QUALITÀ DEI LAVORI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Opere provvisoriale:

La messa in opera del ponteggio dovrà essere effettuata da ditta autorizzata e dovrà essere, completo di:

- Tavole da ponte per la formazione dei piani di lavoro sottoponte e fermapiede.
- Schermatura di protezione esterna cori teli di polietilene.
- Impianto di messa a terra con dispersori a picchetto, illuminazione con segnaletica esterna antinfortunistica conforme alle norme UNI 7543, DPR 547 del 27/04/1955, DPR 524/1982.
- Eventuale predisposizione di idonee protezioni per permettere il passaggio pedonale e/o veicolare.

-
- Nolo, montaggio e smontaggio; trasporti necessari per tutta la durata dei lavori descritti nel capitolato.

In caso di ancoraggi del ponteggio mediante tasselli ad espansione, si dovrà provvedere durante le fasi di smontaggio, a ripristinare le zone perforate con modalità di intervento tali da consentire il perfetto ripristino della facciata.

Il tutto verrà eseguito in modo regolamentare, come da DPR n.164, Capo V, del 07/01/1956 e DM 02/09/1968, e secondo le vigenti norme antinfortunistiche,

Messa in opera di parasassi di protezione in corrispondenza dei prospetti, con sbalzo non inferiore ai 110/150 cm., completo di:

- Cavalletti marchiati, saette di rinforzo per l'affrancatura alla struttura del ponteggio.
- Tavolame da ponte con spessore di almeno 4 cm. (o con lastre di lamiera forata di adeguato spessore).
- Nolo montaggio e smontaggio e trasporti necessari per tutta la durata dei lavori descritti nel capitolato.
- Il tutto verrà eseguito in modo regolamentare, come da DPR n. 164, Capo V, del 07/01/1956, e circ. n. 149/1985 e secondo le vigenti norme antinfortunistiche.
- Illuminazione esterna dei prospetti del ponteggio mediante predisposizione di faretti sporgenti a tenuta stagna in numero adeguato, collegati tra di loro con cavo tripolare antifiama.
- Il tutto sarà predisposto secondo quanto previsto dalla normativa CEI in vigore, ed i materiali utilizzati dovranno essere marchiati IMQ.
- Installazione di convogliatore telescopico a più elementi in polietilene ad alta densità per lo scarico localizzato di macerie e rottami, completo di supporti golfari a catena in acciaio zincato, tramoggia di scarico, eventuali deviatori intermedi e traverse di sostegno per ponteggio.
- La zona di scarico dei materiali di risulta, sarà protetta e delimitata con una cesata al fine di eliminare un rimbalzo dei materiali e la diffusione della polvere.

Eventuali danni al patrimonio immobiliare saranno a carico dell'Appaltatore con relativo risarcimento, ritenendosi con ciò sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile o penale derivante dall'improprio uso delle attrezzature usate.

Controlli del servizio e penalità

Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Ente Appaltante senza onere alcuno per lo stesso

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Tutti i rifiuti rinvenuti (nessuno escluso) nell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, compresi i rifiuti solidi urbani ed i materiali ingombranti, dovranno essere trasportati presso discariche autorizzate o presso impianti riconosciuti per legge. Il costo per il trasporto e lo smaltimento presso discariche e impianti autorizzati saranno a totale carico dell'Appaltatore e ricompensati successivamente allegando la documentazione di conferimento con relativa fattura.

Prescrizioni tecniche e modalità operative per lo svolgimento delle attività di rimozione amianto.

In presenza di rifiuti contenenti amianto presso le aree oggetto degli interventi, per la rimozione dovranno essere prese tutte le misure idonee alla movimentazione e al trasporto dell'amianto.

In particolare in base all'art. 256 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. le attività di rimozione dell'amianto saranno effettuate da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gli elementi rimossi contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni di sicurezza previste per il personale preposto, alle modalità di trasporto ed altresì alle modalità di smaltimento.

L'attività di rimozione amianto prevede le seguenti fasi:

- Redazione di apposito Piano di Lavoro (art. 256 comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;
- Nell'Impianto di cantiere dovrà essere prevista l'installazione dell' unità di decontaminazione e l'impiego dei D.P.I. da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;
- Campionamenti ambientali a carico dell'impresa esecutrice per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi. I risultati devono essere noti in tempo reale o, al massimo, entro le 24 ore successive;
- Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato dei rifiuti contenenti amianto;
- Conferimento all'impianto di trattamento e/o discarica autorizzata;
- Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.
- Rimane a totale carico e responsabilità dell'impresa l'impegno per la redazione del Piano di Lavoro da sottoporre all'approvazione della Direzione di esecuzione del contratto e di tutti gli organismi preposti per legge.

Approntamento area di cantiere

L'allestimento delle aree di cantiere, in relazione alle attività descritte, dovranno essere tali da assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica:

- garantire la gestione dei rifiuti rimossi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- evitare la possibilità di apporto di ulteriori quantitativi di rifiuti;

Al fine di perseguire tali obiettivi si dovrà procedere alla recinzione dell'area secondo le specifiche di seguito riportate, indicate anche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'organizzazione del cantiere dovrà essere realizzata tenendo conto della normativa vigente in campo di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). L'area dovrà essere recintata seguendo le caratteristiche indicate nel progetto.

Ripristino dello stato dei luoghi

A fine attività si procede al ripristino dello stato dei luoghi; tale attività prevede la pulizia completa dell'area interessata dal cantiere, la raccolta dei rifiuti e di tutto il materiale contaminato, adottando il medesimo processo di smaltimento di cui ai punti precedenti.

Specifiche tecniche per gli eventuali sondaggi ambientali

Nell'area di sedime di ciascun cumulo, a seguito delle attività di rimozione completa dei rifiuti sarà effettuato se necessario il prelievo e l'analisi dei campioni di suolo di sedime e di campioni di top-soil per verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di contaminazione indotta.

Secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” approvate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania il 29.03.2013.

Modalità di campionamento e conservazione dei campioni

Come definito dalle linee guida sopracitate, la caratterizzazione dei rifiuti deve prevedere il rispetto sia delle modalità di campionamento, che delle modalità di analisi.

Modalità di campionamento

Al fine di uniformare il procedimento di campionamento, indipendentemente dal diverso stato fisico dei rifiuti e dalla loro giacitura la campionatura deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 relativa al campionamento manuale, alla preparazione ed analisi degli eluati relativi a rifiuti solidi, rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi.

Al fine di ottenere il campione primario, i singoli incrementi devono essere miscelati accuratamente, così da ottenere una massa omogenea nelle sue caratteristiche. La miscelazione di solidi può essere effettuata: sopra un telo posizionando il materiale in cumulo e rivoltandolo ripetutamente con una paletta; o all’interno di un sacco, imprimendo opportuni movimenti dall’esterno tali da miscelare il materiale. La miscelazione di liquidi può invece essere ottenuta con l’impiego di adeguati contenitori e attrezzature per mescolare.

Qualora il rifiuto sia in volumi tali da dover subire una riduzione volumetrica si procede con il metodo della quartatura fino al raggiungimento del volume necessario per effettuare un campione primario.

La quantità del campione di rifiuto da prelevare e da avviare all’analisi di laboratorio dovrà essere congrua e determinata in funzione dei parametri da ricercare.

Il campionamento dovrà essere eseguito da personale qualificato utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da campionare. I campioni di laboratorio saranno sottoposti ad analisi per appurarne gli eventuali superamenti dei valori di concentrazione accettabili. Le concentrazioni limite di riferimento saranno le concentrazioni soglia di contaminazione (c.s.c.) riportate nel Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

Sarà dunque necessario mantenere inalterate le caratteristiche del campione alloggiandolo in apposito contenitore inerte immediatamente dopo la sua estrazione.

I campioni formati devono essere fotografati e ispezionati visivamente da personale specializzato. In ogni foto deve comparire una targa identificativa del campione, comprendente il codice della stazione e la data di prelievo. Per ogni campione dovrà essere fornita una descrizione che riporti eventuali evidenze visive e/o olfattive di inquinamento. I campioni rimaneggiati e omogeneizzati dovranno essere con l’ausilio di palette o spatole, sigillati in sacchetti in polietilene inerte ad alta resistenza o in barattoli in HDPE o teflon a tenuta stagna, per consentirne la conservazione e la misura del tenore di umidità; in tale fase dovrà essere data precedenza alla formazione delle aliquote relative alla determinazione dei parametri volatili (idrocarburi leggeri, BTEX). Tali aliquote dovranno essere inserite in appositi vials prepesati, chiusi ermeticamente con tappi dotati di setti in PTFE. In sintesi, nella formazione delle aliquote da inviare ad analisi di laboratorio dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- identificare e scartare materiali estranei che possono alterare i risultati finali (pezzi di vetro, ciottoli, rami, ecc.) indicandone la presenza opportunamente nel rapporto di campionamento;
- omogeneizzare il campione per avere una distribuzione uniforme dei contaminanti;
- suddividere il campione in più parti omogenee, adottando i metodi di quartatura riportati nella normativa;

-
- il contenitore in cui riporre il campione deve essere adeguato alle caratteristiche dell'inquinante e deve essere conservato in luogo adeguato a preservarne inalterate le caratteristiche chimico – fisiche;
 - le operazioni di formazione del campione devono essere effettuate con strumenti decontaminati dopo ogni operazione e con modalità adeguate ad evitare la variazione delle caratteristiche e la
 - contaminazione del materiale.

Si dovrà procedere all'apposizione sul contenitore di un'etichetta (non degradabile per l'umidità) in cui sono indicati:

- designazione del cantiere - Committente - Esecutore;
- designazione del sondaggio,
- tipo di campione e numero d'ordine;
- profondità di prelievo
- data di prelievo.

Le campionature devono sempre essere eseguite congiuntamente alla stesura di un verbale che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Motivo dell'intervento;
- Data, ora e luogo del prelievo;
- Nominativo del personale prelevatore;
- Generalità del legale rappresentante della Ditta incaricata;
- Nominativi e qualifica delle persone presenti all'atto del prelievo;
- Modalità di campionamento e sigillatura dei campioni;
- Eventuali comunicazioni al laboratorio finalizzate alle conclusioni finali;
- Firma degli intervenuti.

I campioni devono essere conservati a cura dell'Appaltatore in locali idonei, in posizione orizzontale evitando scuotimenti e urti e particolarmente protetti dai raggi del sole, dal gelo e da fonti di calore fino al momento della consegna in laboratorio, (alla temperatura di 4 +/- 2°C per l'analisi delle sostanze volatili alla temperatura di -20 +/- 2°C)

Ciascun campione etichettato, insieme alla documentazione di trasmissione, dovrà essere inviato in contenitori refrigerati entro 24 ore dal campionamento presso i laboratori.

I parametri da analizzare nei rifiuti costituenti i cumuli è necessario consultare la tabella 1 delle Linee guida sopracitate

Analisi dei campioni di suolo e dei top soil

Nell'area di sedime, a seguito delle attività di rimozione completa dei rifiuti sarà effettuato, se necessario, il prelievo e l'analisi dei campioni di suolo di sedime e di campioni di top-soil per verificare l'eventuale insorgenza di fenomeni di contaminazione indotta.

Secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato".

Ulteriori specifiche per le analisi

L'Appaltatore, sentita la Stazione appaltante, dovrà stipulare con un Ente di Validazione una apposita Convenzione secondo la quale quest'ultimo provvederà:

- a fornire assistenza tecnica durante le fasi di prelievo e di formazione dei campioni ambientali e al prelievo dei campioni che saranno analizzati nei propri laboratori;
- all'esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio sul 10% dei campioni prelevati;
- alla restituzione dei medesimi risultati analitici;
- alla stesura di una relazione/report finale che riassume i risultati ottenuti.

ESECUZIONE DEI LAVORI

I modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle norme contenute nel presente Capitolato Prestazionale

A tali norme si farà sempre riferimento anche se non espressamente indicato.

Si richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'aggiudicazione del presente appalto e quelle che possono intervenire durante il corso di esecuzione fino al collaudo.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1) Fideiussione bancaria o assicurativa o Polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1044 c.c.);
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'impegno del garante a rinnovare per un ulteriore periodo di 90 gg. la garanzia se, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione ed:
- a rilasciare, a richiesta del concorrente aggiudicatario, la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto, ove da questi non integrata, fino a concorrenza dell'importo della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi di possesso della Certificazione del sistema di qualità.

La cauzione definitiva dovuta dall'aggiudicatario ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere prodotta secondo gli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, debitamente sottoscritto.

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all'importo del contratto, come da Disposizioni Contrattuali Particolari e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di €500.000,00

RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA – SUBAPPALTO

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge 55 del 19/3/1990, e successive modifiche e integrazioni.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE

Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

POS E L'IGIENE DEL LAVORO

Prima dell'inizio del servizio e comunque entro 5 giorni dalla consegna dello stesso, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L. il Piano operativo della sicurezza in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, oltre a quanto previsto all'art.1 e più in generale in tutto il presente capitolato, i seguenti oneri:

Le spese di contratto, bollo e registrazione,

Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori

La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, anche nei periodi di eventuale sospensione del Servizio.

Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto anche per il periodo successivo all'ultimazione del servizio, fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare.

L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.

Per i danni arrecati ai manufatti, e beni.

PENALITÀ

1)Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato.

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio , il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L. la lentezza nella esecuzione dei Lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. Le penalità varieranno da un minimo dello 0,3/1000 (diconsi euro 0,3 per ogni 1000 euro) all'1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dell'ammontare netto contrattuale.

2) Mancato rispetto dei termini di fine dei lavori:

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale dello 0,5/1000 (diconsi euro 0,5 per ogni 1000 euro) dell'importo dell'ammontare netto contrattuale d'appalto.

Se l'Appaltatore per cause a lui non imputabili, non dovesse essere in grado di ultimare il servizio nel termine fissato, potrà richiedere al Responsabile del Procedimento una

proroga del suddetto termine contrattuale, formulata attraverso una istanza presentata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. Il Responsabile del procedimento, sentito il D.L.si esprimerà in merito all'istanza di proroga entro 7 giorni dal suo ricevimento

TABELLONI INDICATORI

L'Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n.1 tabelloni posti a suo carico, sul luogo dei lavori, in materia evidente con l'indicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dall'Amministrazione Appaltante, le particolarità dell'opera. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'impresa appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici nonché la categoria e classe di importo dei lavori.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m.1,00 di larghezza e di m.0,70 di altezza.

CONTROVERSIE

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza Arbitrale. Il Foro competente è quello di Napoli

PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

A puro titolo illustrativo si allegano alle presenti norme tecniche, le schede relative alle prescrizioni di sicurezza delle risorse strumentali e dei D.P.I. valutate per la corretta esecuzione del servizio e delle lavorazioni connesse che dovranno essere oggetto di apposita trattazione nel P.O.S. dell'Impresa.

Le norme riguardanti i ponteggi sono inserite sostanzialmente nel "Capo II del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" chiamato "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota".

Il D.lgs 81/08 considera lavori in quota tutte le "attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risana-mento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".

i ponteggi fissi dove il legislatore si è speso sia sul loro impiego che sulla loro costruzione e certificazione. È la "Sezione V" a partire dall'Art. 131 ad occuparsi dei ponteggi fissi, realizzati con "elementi portanti prefabbricati, metallici o non".

Tralasciando la parte degli articoli dedicati alla fabbricazione delle impalcature e la relazione tecnica conseguente, destinata quindi ad aziende che costruiscano ponteggi e strutture, ci addentriamo invece nella sezione che riguarda l'uso in fase di montaggio e smontaggio che di tali ponteggi si debba fare. Uso a norma, in sicurezza per assicurare l'incolumità dei lavoratori.

Innanzitutto il **progetto**. Secondo quanto previsto dall'Art. 133: "I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità

eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo”.

Il progetto deve essere firmato e validato da un ingegnere o un architetto abilitato e deve essere corredato da una copia dell'autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi che illustrino la corretta fabbricazione delle strutture. Nei cantieri va inoltre esibita e resa disponibile per essere mostrata agli organi di vigilanza una copia del piano di montaggio e smontaggio, il cosiddetto **Pi.M.U.S.**

Per quanto riguarda l'installazione, ovvero la realizzazione pratica dell'impalcatura: “Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. 3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio è stabile; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute”.

E ancora: “Art. 138 (Norme particolari) 1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. 4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti”.

Ha l'obbligo di vigilare sulle opere e sul loro corretto andamento il **datore di lavoro**. Che è sempre primo responsabile di quanto accada nella sua azienda e ai suoi lavoratori. In particolare nel caso del montaggio, uso e smontaggio delle impalcature: “Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Sarà ancora il preposto inoltre a dover verificare nel tempo, nel passare dei giorni e nel mutare delle condizioni atmosferiche, le condizioni di stabilità e regolarità dei montanti, dei giunti, dei controventi e di tutta la struttura.

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia, b) connettori, c) dispositivo di ancoraggio, d) cordini, e) dispositivi retrattili, f) guide o linee vita flessibili, g) guide o linee vita rigide, h) imbracature. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea a parti stabili di opere fisse o provvisorie.

Le attrezzature:

L'utilizzo di ciascuna attrezzatura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del libretto d'uso e di manutenzione. Tutte le attrezzature debbono essere tenute in perfetto stato di efficienza.

E' necessario pulire con frequenza l'utensile, segnalando al direttore superiore ogni eventuale anomalia.

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione è indispensabile perlustrare la zona di lavoro e farsi assistere da altre persone a terra che debbono controllare tutta la zona.

In presenza di circuiti idraulici o ad aria compressa, prima di scollegare qualsiasi tubazione l'addetto deve accertarsi che il circuito non sia in pressione.

I macchinari, i mezzi d'opera e i veicoli operativi impiegati per lavori e/o manutenzioni stradali, fermi o in movimento, debbono essere particolarmente visibili e riconoscibili in quanto possono costituire, con la sola presenza, pericolo per gli utenti della strada e gli stessi lavoratori.

I dispositivi di protezione individuale (DPI)

Gli addetti alle strade sono obbligati ad indossare i DPI ogni volta che esistano rischi connessi all'attività lavorativa che non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Gli addetti debbono essere dotati di DPI appropriati ai rischi delle lavorazioni effettuate.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge, deve fornire un adeguato addestramento circa l'uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere disponibili informazioni adeguate nell'azienda e nel cantiere.

Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale descritti di seguito e di non apportarvi modifiche. E' necessario che i DPI riportino la marcatura CE, che garantisce conformità alle norme

tecniche nazionali o di altri paesi della Comunità Economica

I dispositivi di protezione individuale (DPI)

CASCO

Protezione richiesta per lavori di carico/scarico dell'automezzo, per lavori sopra/sotto o in prossimità di impalcature, lavori in galleria, lavori di installazione e operazioni di demolizioni e scavi, potature.

Il casco oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità.

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore;

la bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.

L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI. Vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione.

INDUMENTI PROTETTIVI

Oltre ai DPI tradizionali, esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e in particolari attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI, quali per esempio gli indumenti ad alta visibilità per i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera.

GUANTI

La protezione delle mani è richiesta contro:

- rischi termici (caldo/freddo da contatto, umidità, calore radiante, freddo, proiezione di metalli in fusione, scintille);
- rischi da vibrazione (attrezzi vibranti, elementi di comandi manuali);
- rischi chimici (detergenti, olii, solventi, acidi, basi);
- rischi di intrappolamento in parti girevoli;
- rischi elettrici (contatto con cavi sotto tensione, scariche elettrostatiche);

seconda delle lavorazioni o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

- guanti per uso generale – lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti ai tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio (uso: maneggio di materiali);
- guanti per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici (uso: verniciatura, manipolazioni varie);
- guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici (uso: maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame);
- guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro (uso: utilizzo di mezzi e attrezzi vibranti)
- guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi e isolanti (uso: per tutti i lavori su parti in tensione da non utilizzare per tensioni superiori a quelle indicate);
- guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore (uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi);
- guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo (uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde).

MASCHERE

Le maschere possono essere di vario tipo: ognuno di questi è idoneo alla protezione di uno o più di uno dei seguenti agenti: polveri, polveri nocive, fumi, aerosol, liquidi, materiale particellare granuloso e vapori organici.

Le maschere sono strettamente personali e vanno sostituite in base alle specifiche riportate nelle apposite schede fornite dal costruttore.

Nello specifico per le operazioni di sfalcio si dovrà utilizzare il seguente DPI:

- maschera antipolvere monouso: per polveri e fibre.

PROTEZIONE OCCHI E VISO

L'uso di occhiali di sicurezza o della visiera è obbligatoria ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni per la proiezione di schegge o corpi estranei. Le lesioni possono essere di tre tipi:

- meccaniche: schegge, trucioli, urti accidentali;
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.

Le protezioni devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)

SCARPE DI SICUREZZA

In considerazione del fatto che possono esservi infortuni causati da scivolamenti durante la salita o la discesa dagli automezzi, urti per caduta dall'alto di oggetti, schiacciamento da parte di ruote o attrezzi, si prescrive l'utilizzo di scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione.

TAPPI O CUFFIE AURICOLARI

Per le lavorazioni che determinano un alto impatto acustico è indispensabile utilizzare appropriati DPI: da semplici tappi a grosse cuffie:

La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quella di assorbire le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e la percezione dei pericoli. E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l'entità del rumore. Poiché il livello del rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri. Per soddisfare ogni esigenza di impiego si possono scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappi auricolari monouso o archetti.

L'appaltatore è libero di provvedere i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale Prestazionale integrato dalle indicazioni negli

elaborati del progetto preliminare, oltre quelli che, ad integrazione, verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile,

senza diritto da parte dell'appaltatore di chiedere aumento di prezzi o maggiori compensi.

L'appaltatore ha l'obbligo, pena l'esclusione dalla gara, di fornire in sede di presentazione dell'offerta schede tecniche di dettaglio per i materiali utilizzati ed i relativi giustificativi di prezzo.

L'appaltatore ha, altresì l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione impiegati o da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova che saranno indicati dall'Amministrazione e pagando le relative tasse nei limiti di quanto previsto dall'art. 15 del DM n. 145/2000.

L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle nuove disposizioni in materia anti Covid.

Il Progettista

f.to arch. Angelo CARILLO

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to arch. Angelo CARILLO



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

All.to 11.01

CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sita in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi.

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del bene.

RICHIESTA SOPRALLUOGO

Il sottoscritto nome _____ cognome _____
nato a _____ (____) nazionalità _____ il _____
nella qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico denominato
_____ P.IVA n. _____
con sede legale in _____ (____) Via _____ n ____
con la presente chiede di effettuare il sopralluogo presso l'immobile CED0072 "Casa
dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sito in Santa Maria Capua Vetere (CE)
al Corso Garibaldi, dove devono eseguirsi i lavori di cui all'oggetto.

In attesa di conoscere giorno ed ora della ricognizione, si inviano cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante

Timbro e firma _____

Io sottoscritto

Nome	
Cognome	
Data e luogo di nascita	
Nazionalità	
Residenza	
Codice fiscale	
Estremi documento di riconoscimento	
Rilasciato da	
Data rilascio documento riconoscimento	
Data scadenza documento riconoscimento	
nella qualità di	
dell'Operatore Economico denominato	
P.IVA n.	
con sede legale in	

DICHIARO

1. di essere consapevole dei potenziali rischi connessi al sopralluogo presso il bene immobile demaniale CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi, di assumermi la responsabilità a titolo personale per eventuali danni che dovessero derivare durante lo svolgimento del sopralluogo presso la richiamata proprietà statale;
2. di partecipare al sopralluogo nel rispetto delle regole di comportamento suggerite dall'Agenzia e finalizzate a tutelare la mia incolumità, dal momento dell'ingresso e fino all'uscita dall'immobile:
 - indossare abbigliamento idoneo, scarpe antinfortunistiche, caschetto e ogni Dispositivo di Protezione Individuale reperiti personalmente;
 - rispettare le indicazioni fornite dal personale dell'Agenzia che parteciperà al sopralluogo;
 - non sporgersi e/o scalare parapetti di qualsiasi genere, fissi o mobili;
 - non sostare, né avvicinarsi in prossimità di zone che si dovessero presentare come pericolose e/o pericolanti;
 - segnalare qualsiasi situazione anomala dalla quale potrebbe derivare nocumento.

In conseguenza di quanto sopra, con la presente, il sottoscritto e l'operatore economico _____ con sede in _____ si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Agenzia del Demanio, in qualità di proprietario, dalle responsabilità civili e penali che, in ogni modo, dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alla visita in questione e per qualsiasi danno dovesse subire nello svolgimento della medesima. L'Agenzia del Demanio, pertanto è esonerata da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio e a qualsiasi titolo. Nessuna azione di risarcimento danni, rivalsa, indennizzo o rimborso sarà, pertanto, nei confronti della stessa validamente esercitata, neppure per l'eventualità di danni a terzi.

Autorizzo l'Agenzia del Demanio al trattamento, all'utilizzo e alla conservazione dei miei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Firma di chi esegue il sopralluogo

Per l'operatore Economico
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania

All.to 11.02

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla procedura.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

PATTO DI INTEGRITA'

Procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del bene CED0072 "Casa dell'Ex Fascio" di Santa Maria Capua Vetere (CE), sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) al Corso Garibaldi

tra

l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania

e

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
CF _____ residente a _____ (____),
via _____ n. _____ in qualità di:

(se del caso) legale rappresentante

(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico _____ (indicare la denominazione sociale)

_____ (indicare la forma giuridica) _____ (indicare la sede legale)

_____ (indicare CF e PI) _____;

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il quale dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del Demanio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del Demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili al concorrente per tutta la durata della procedura negoziata e, laddove quest'ultimo risulti aggiudicatario, fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, il concorrente:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della *lex specialis* al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le sudette finalità;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura negoziata e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente procedura negoziata;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
 - dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:
 - non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;**

ovvero

- **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l’aggiudicazione dell’appalto e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura negoziata;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corrruzione negli eventuali contratti di subappalto;
- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura negoziata.

Art. 4 - Obblighi a carico dell’Agenzia

L’Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell’agire assunti con il presente Patto.

L’Agenzia assume l’esplicito impegno anticorrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l’aggiudicazione e/o gestione del contratto.

L’Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti la presente procedura negoziata secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorrruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di appaltatore, potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l’inadempimento:

- l’esclusione dalla procedura negoziata, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e contestuale segnalazione del fatto all’Anac;
- la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva prestata ai fini della relativa sottoscrizione e contestuale segnalazione del fatto all’Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall’Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l’operatore economico interessato. L’Agenzia comunica l’avvio del procedimento d’ufficio all’operatore

economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente Patto di Integrità tra l’Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Luogo e data, _____

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(MANDATARIA/CAPOGRUPPO DEL RTI O CONSORZIO ORDINARIO)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

(se del caso) TIMBRO DELLA MANDANTE/CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
